

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-75 del 09/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GOLD CAR SRLS con sede legale in Comune di Cesena, Via Lelio Basso n. 140. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di aut carrozzeria e officina meccanica sito nel Comune di Cesena, Via L. Basso n. 140.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-90 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno nove GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GOLD CAR SRLS con sede legale in Comune di Cesena, Via Lelio Basso n. 140. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di autocarrozzeria e officina meccanica sito nel Comune di Cesena, Via L. Basso n. 140.**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/06/2018, acquisita al Prot. Unione 27759 e da Arpa al PGFC/2018/10237 del 27/06/2018, da **GOLD CAR SRLS** nella persona di Valeri Federico, in qualità di delegato dal legale rappre-

sentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via L. Basso n. 140, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di autocarrozzeria e officina meccanica sito nel Comune di Cesena, Via L. Basso n. 140, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 34468 del 07/08/2018, acquisita da ARPAE al PGFC/2018/12615, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 34468 del 07/08/2018, acquisita da Arpaie al PGFC/2018/12615, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Visto** che con successiva nota Prot. Unione 35938 del 20/08/2018, acquisita da ARPAE al PGFC/2018/13084, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha chiesto ulteriore documentazione integrativa;

**Atteso** che in data 31/08/2018 e 24/10/2018, la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta e ulteriore documentazione integrativa volontaria, acquisite rispettivamente ai Prot. Unione 37650 e 46071 e da Arpaie ai PGFC/2018/13927 del 04/09/2018 e PGFC/2018/18434 del 26/10/2018;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 134966/63 del 04/12/2018, acquisita da Arpaie al PGFC/2018/20581, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 38/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica e Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datate 19 aprile 2018 e redatte dal Tecnico Competente in Acustica Federico Valeri di Rimini, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tali elaborati in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime Nulla Osta considerando le misure gestionali (es.: istituzione di adeguato programma di manutenzione e revisione periodica delle sorgenti sonore, opportuna valutazione acustica di nuove sorgenti sonore) delle attività indicate nelle suddette Relazione Acustica e Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà."*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/11/2018;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A , parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GOLD CAR SRLS**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Ricci Elmo e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GOLD CAR SRLS** (C.F./P.IVA 04381310400) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune Cesena, Via Lelio Basso n. 140, **per lo stabilimento di autocarrozzeria e officina meccanica sito nel Comune di Cesena, Via L. Basso 140.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano messe in atto le misure gestionali (es.: istituzione di adeguato programma di manutenzione e revisione periodica delle sorgenti sonore, opportuna valutazione acustica di nuove sorgenti sonore) delle attività indicate nella Relazione Acustica e nella Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datate 19 aprile 2018.*

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Ricci Elmo e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 07/08/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/12615 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/10350 del 28/06/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/10349 del 28/06/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/238657/P del 21/09/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/15117 del 21/09/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *“In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 07/08/2018 - Pratica 38/AUA/2018 (ns Prot. 2018/0202453/A del 07/08/2018); Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto, valutata la documentazione integrativa della Ditta, sentita in merito la competente UOPSAL e richiamato il DLgs. 81/08; si prescrive, ai fini della tutela della salute degli operatori, che le operazioni di carteggiatura, smerigliatura e levigatura che si dichiara eseguire mediante carteggiatrici rotorbitali carrellate dotate di sistema di filtrazione, non vengano reimmesse in ambiente di lavoro ma captate e convogliate all'esterno. Per gli altri aspetti si esprime parere favorevole per quanto di competenza”.*

Successivamente GOLD CAR srls con nota del 08/10/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/18226 del 23/10/18, ha apportato modifiche al progetto prevedendo il convogliamento all'esterno degli inquinanti derivanti dalla lavorazione di carteggiatura con la realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato E03 “Carteggiatura”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0284966/P del 13/11/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/19249 del 13/11/18, a seguito della modifica al progetto sopra evidenziata relativa al convogliamento all'esterno della carteggiatura, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Con nota P.G.N. 112078 del 09/10/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/17416 del 09/10/18, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

*“L'area è normata dal:*

**PRG:** Art. 39 *“Tessuto Polifunzionale”*

*Art.19.05 zona di rispetto Pozzi acquedottistici*

**PTCP:** Art-28b *Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*

**PAI-PGRA :**Art.6 *Aree di potenziale allagamento*

— *Verificata la documentazione presentata ed integrata si rileva che:*

- trattasi di attività di officina e carrozzeria per autoveicoli in edificio artigianale nell'area industriale di TORRE DEL MORO
- l'edificio è stato costruito con Concessione edilizia n.143 del 1983 (agibilità n.116 del 23/5/1989) ed ampliato internamente con Concessione edilizia del 328/1999 (agibilità n.52 del 24/4/2001), DIA n.10515 del 1/1/1999 e STDIA 121/2000

Considerato che:

- l'edificio è inserito in area produttiva industriale artigianale realizzata con PIP;
- l'articolo 39 delle Nda consente l'uso U4/3 per le industrie insalubri di classe I limitatamente ai casi in cui speciale cautele o introduzione di nuovi metodi dimostrino, tramite strumento urbanistico attuativo soggetto a VAS, che l'esercizio non reca danno alla salute del vicinato
- da verifica catastale non sono state aggiornate le planimetrie catastali in quanto risulta ancora un'unica unità immobiliare e non due in conformità dell'ultimo progetto presentato
- agli atti non risulta precedentemente insediata nell'unità immobiliare un'attività di industria insalubre di classe I

*ciò premesso, per la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi oggetto della richiesta, si esprime quanto segue:*

- parere favorevole di conformità edilizia condizionato all'aggiornamento catastale delle unità immobiliari
- relativamente alla conformità urbanistica, l'attività di carrozzeria è insediabile:
  - 1) se a seguito della verifica da parte dell'ASL l'attività non risulti di tipo insalubre uso U4/3
  - 2) qualora risulti invece di tipo insalubre uso U4/3:
    - alla dimostrazione che già antecedentemente nei locali è stata svolta attività di industria insalubre di classe I uso U4/3,
    - ai sensi dell'art. 39 delle Nda, presentazione di strumento urbanistico preventivo soggetto a VAS a dimostrazione che l'esercizio non reca danno alla salute del vicinato e successiva presentazione di CILA (art.7 LR 15/2013) per il cambio d'uso senza opere".

Con nota P.G.N. 124595 del 08/11/18, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2018/19038 del 08/11/18, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso una integrazione al proprio precedente parere P.G.N. 112078 del 09/10/18 in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportato: *"Vista la richiesta di parere in merito alla conformità Urbanistica ed Edilizia pervenuta al servizio scrivente; Visto il parere in merito alla conformità edilizio urbanistica espresso in data 09/10/2018 con P.G.N. 112078; Con la presente si rettifica la parte relativa alla conformità urbanistica per la quale si esprime parere favorevole alla luce del parere espresso dal Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento di Sanità Pubblica in data 21/09/2018 con Prot. 2018/0238657/P"*.

Con nota PGFC/2018/19151 del 12/11/18 la Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

*E1 – verniciatura/essiccazione/impianto combustione* - In tale punto di emissione vengono convogliati anche i fumi dell'impianto di combustione utilizzato per l'essiccazione. Pertanto, gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri, provenienti dalla verniciatura e dall'impianto di combustione, si fa riferimento:

- a) alla voce 48.2 Verniciatura manuale a spruzzo della Parte II all'allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;
- b) alla voce 4.13.38 "APPLICAZIONE E APPASSIMENTO,ESSICAZIONE E COTTURA/POLIMERIZZAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO MINORE O UGUALE A 20 kg" dei Criteri Regionali CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, che non riporta alcun valore limite;
- c) al punto 5 dell'Allegato 4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

Quindi, in base al comma 7 dell'art. 270 del Dlgs 152/06 e al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento:

- a) alla voce 48.3 Essiccatori della Parte II all'allegato I della Parte V del Decreto che indica un valore pari a 50 mg/Nmc;

- b) alla voce 4.13.38 "APPLICAZIONE E APPASSIMENTO,ESSICCAZIONE E COTTURA/POLIMERIZZAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO MINORE O UGUALE A 20 kg" dei Criteri Regionali CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, che non riporta alcun valore limite
- c) al punto 6 della Allegato 4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 50 mg/Nmc.

Quindi, in base al comma 7 dell'art. 270 del Dlgs 152/06 e smi e al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 50 mg/Nmc.

I monitoraggi periodici dell'emissione, vengono sostituiti con l'annotazione dei quantitativi mensili di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati su registro vidimato, validati dalle fatture di acquisto. Resta fermo che dovranno essere eseguiti monitoraggi all'emissione nel periodo della messa a regime della stessa.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e ossidi di zolfo si esprimono le seguenti considerazioni: le sole emissioni prodotte dal bruciatore non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., provenendo da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicherebbero comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e smi, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici. Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra le emissioni derivanti dal bruciatore sono espulse unitamente alle emissioni derivanti dall'essiccazione, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione e devono rispettare i seguenti valori limite:

Inquinante	Limite di concentrazione
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

Si precisa che gli inquinanti ossidi di azoto e ossidi di zolfo non sono assoggettati all'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, in analogia con quanto disposto per gli impianti di combustione scarsamente rilevanti.

**E2 – banco lavaggio attrezzatura (pistole)** - Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite, mancando una voce specifica, si può fare riferimento alla voce 48.3 Essiccatori della Parte II all'allegato I della Parte V del Dlgs 152/06 che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc.

Anche i monitoraggi periodici di questa emissione, vengono sostituiti con l'annotazione dei quantitativi mensili di diluenti utilizzati su registro vidimato, validati dalle fatture di acquisto.

**E3 – carteggiatura** - Gli inquinanti sono costituiti da **polveri**; per la determinazione del valore limite si può fare riferimento a:

- a) al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei Criteri Regionali CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, che prevede un limite pari a 10 mg/Nmc;
- b) al punto 8 dell'Allegato 4.1 "Riparazione e verniciatura di carrozzerie ..." della DGR 2236/09 e smi che prevede un limite pari a 10 mg/Nmc per la carteggiatura.

Quindi, si applicherà il valore pari a 10 mg/Nmc.

I monitoraggi periodici dell'emissione, relativamente al parametro polveri, dovranno avere frequenza annuale

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E1 – verniciatura/essiccazione/impianto combustione	Polveri	3
	Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350
	Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35
	COV	50
E2 – banco lavaggio attrezzatura (pistole)	COV	50
E3 – carteggiatura	Polveri	10

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/06/2018 prot. n. 27759, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di autocarrozzeria e officina meccanica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### EMISSIONE N. 1 – CABINA DI VERNICIATURA/ESSICCAZIONE

(Caldaia di potenza termica nominale pari a 170 kW, a gpl)

Impianto di abbattimento: filtro a due stadi (pannelli ed a tasche)

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

### EMISSIONE N. 2 – BANCO PULIZIA PISTOLE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

### EMISSIONE N. 3 – CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpa e in regione/Forlì-

Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera ([http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. Prima di procedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**, **la Ditta dovrà provvedere all'aggiornamento catastale delle unità immobiliari** come richiesto dal Comune di Cesena con le note P.G.N. 112078 del 09/10/18 e P.G.N. 124595 del 08/11/18 riportate nel paragrafo A. "Premesse", dando comunicazione dell'avvenuto aggiornamento catastale all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio – Servizio Tecnico Associato (PEC: [protocollo@pec.comune.cesena.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.cesena.fc.it)).
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1** (per gli inquinanti Polveri totali, Composti organici volatili - COV espressi come C-organico totale, Ossidi di azoto e Ossidi di zolfo), **2 e 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni E1 ed E2** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo **punto 10.**, dei consumi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti e catalizzatori (validati dalle relative fatture di acquisto), e del numero di giorni di utilizzo di tali prodotti. I consumi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti e catalizzatori non devono essere superiori rispettivamente a **220 kg, 220 kg e 110 kg all'anno**.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti e catalizzatori utilizzati negli impianti di cui alle emissioni N. 1 e 2, e il numero di giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 8.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**